



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZANNINI CARLO, Giudice monocratico

in data 25/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 177/2024 depositato il 12/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Caserta

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE

elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239007572757000 TARI 2011

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta, notificata il 24.8.23, relativa a cartella di pagamento ivi indicata a titolo di TARSU anno 2011.

Deduceva: l'intervenuta prescrizione e decadenza dalla pretesa.

Allegava l'atto impugnato e concludeva per l'annullamento dell'intimazione.

Non si costituiva né l'Agenzia delle Entrate Riscossione né il Comune di Aversa.

All'udienza camerale del 25.03.2024 il ricorso era deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

In calce all'atto impugnato è riportato il dettaglio del debito da cui si ricava che le somme richieste attengono ad una TARSU anno 2011, richiesta con cartella di pagamento assunta notificata il 2.11.2012 su ruolo del Comune di Aversa Ufficio Tributi.

Con unico motivo di doglianza il ricorrente lamenta la prescrizione e decadenza dalla pretesa.

È assorbente l'eccezione di prescrizione della pretesa.

Il ricorrente non contesta l'avvenuta notifica della cartella esattoriale per cui deve ritenersi la sua regolare notificazione.

Da tale data del 2.11.2012 decorre, così, il termine prescrizionale.

Per l'imposta di che trattasi la prescrizione è pacificamente quinquennale trattandosi di obbligazione periodica e quindi riconducibile all'art. 2948 n. 4 c.c (tra tante Cass. 23.2.2010 n. 4283), principio questo ribadito da Cass. n. 31260/2023.

La cartella esattoriale non modifica il termine di prescrizione previsto per il tributo da essa portato (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016).

Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarata la prescrizione della pretesa con annullamento dell'intimazione impugnata.

All'accoglimento segue la condanna alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata, dichiarando prescritta la pretesa. Condanna il Comune di Aversa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 250,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito.

Caserta lì 25.03.2024

Il Giudice Monocratico - Dott. Carlo Zannini